

Brescia, 23/06/2023

CONTRATTO DI PRESTAZIONE ARTISTICA
per EVENTO zzzz nuovo - 54 Dreamy Nights, 10/12/2026

CONTRATTO N.3500

Con la presente scrittura privata, da valersi tra le parti ad ogni effetto di legge, le parti:

zzz

-

P.I.
di qui in avanti anche "promotore"/"organizzatore"

zzzz nuovo
Festivalpark Production Sro
M. Krasove 923/9
196 00 - Prague
Czech Republic
P.I. CZ 25285131
di qui in avanti anche "artista"

VIRGO S.R.L.
Via Branze, 44
25123, Brescia - Italia
VAT: IT03721750986
di qui in avanti anche "produttore"/"agente"

Munito dei necessari poteri per concludere il presente in nome e per conto del sunnominato artista

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

l'artista si impegna ad eseguire un evento da tenersi in data 10/12/2026
Presso 54 Dreamy Nights di 491 00 Corfù - Greece
Dalle ore 10
Alle ore 20

ART. 2 ESCLUSIVA

L'artista si obbliga a non tenere alcuno spettacolo nei 30 giorni antecedenti la data dell'evento e nel raggio di 50 km dal luogo di cui all'art 1.

ART. 3 COMPENSO

il compenso pattuito a favore dell'artista ammonta ad euro 2000 oltre ogni e qualsiasi taxa e/o imposta come per legge. + IVA 22% - 20% ritenuta d'acconto (pari ad euro 2.040,00)

Resta, infatti, a carico del promoter il pagamento di ogni e qualsiasi imposta o taxa dovuta in ragione del compenso come pattuito.

Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:

euro 1000 + IVA 22% - 20% ritenuta d'acconto (pari ad euro 1.020,00) a titolo di acconto entro il 10/10/2024

Il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate

dfsfdf

Il tutto, oltre spese per hotel, catering e trasferte come di seguito concordate

ADDENDUM

bbbb222

ART. 4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A titolo di compenso il promotore si impegna a corrispondere la somma indicata all'artista oltre ogni e qualsiasi imposta di legge. Sono altresì a carico del promoter, ed espressamente escluse dal compenso sopra indicato, le spese di pernottamento, catering, trasferte e rider, nonché ogni altro tipo di spesa connessa o conseguente all'evento organizzato.

Non sono previsti bonus a favore dell'artista salvo diversa pattuizione espressa concordata tra le parti.

Il promoter espressamente si impegna a trasmettere ai recapiti dell'agenzia prova dell'avvenuto pagamento del compenso immediatamente dopo la sua esecuzione.

In caso di qualsiasi ritardo nell'esecuzione dei predetti pagamenti l'artista ha diritto di non eseguire la performance, senza che da ciò possa derivare qualunque conseguenza a suo carico, con diritto dell'agenzia di trattenere acconti e importi già versati, di pretendere il pagamento della penale di seguito concordata ed il rimborso delle spese sostenute.

Tali previsioni contrattuali devono ritenersi non soggette ad alcun tipo di variazione o modifica.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO

Il promotore è responsabile dell'organizzazione dello spettacolo, del collaudo e della conformità delle strutture messe a disposizione per lo spettacolo (compresi palco e consolle) nonché delle attività di vendita dei biglietti.

I rischi ed i costi dell'organizzazione sono ad esclusivo carico del promotore.

Qualora, in occasione del medesimo evento debbano esibirsi più artisti l'organizzatore è tenuto ad informarne preventivamente l'artista nonché a concordare con lo stesso un orario ed un ordine preciso di esibizione.

In caso di mancato adempimento rispetto a tali previsioni, l'artista ha diritto a non eseguire la performance, con diritto dell'agenzia di trattenere acconti e importi già versati, di pretendere il pagamento della penale di seguito concordata ed il rimborso delle spese sostenute.

ART. 6 LUOGO DI SVOLGIMENTO

L'organizzatore, presso il luogo concordato per l'esibizione, si obbliga a rendere disponibile un'ideale struttura per il regolare svolgimento dello spettacolo entro 30 giorni dalla data in cui è stato fissato.

In ogni caso l'organizzatore si obbliga, a propria cura e spese, a mettere e tenere a disposizione gli impianti espressamente concordati con l'agenzia di cui alla scheda tecnica allegata al presente contratto.

Qualora l'organizzatore non metta a disposizione gli impianti concordati nonché nel caso in cui l'evento non possa svolgersi presso il luogo e/o nella data concordata per qualsiasi causa non imputabile all'artista e/o all'agenzia, l'artista ha diritto a non eseguire la performance, con diritto dell'agenzia di trattenere acconti e importi già versati, di pretendere il pagamento del compenso ed il rimborso delle spese sostenute.

ART. 7 MATERIALE PER LO SPETTACOLO

Tutto il materiale necessario per il corretto svolgimento dello spettacolo secondo quanto richiesto dall'artista deve essere messo a disposizione dal promotore che ne supporterà tutti i relativi costi.

Il promotore è ugualmente tenuto a sopportare tutti i costi relativi al materiale anche nel caso in cui questo sia fornito direttamente dall'artista.

I materiali dovranno giungere in tempo utile per lâ€™TMallestimento del palco, il check sound e quantâ€™TMaltro necessario per garantire il corretto svolgimento dello spettacolo.

In caso di mancata predisposizione dei materiali necessari ovvero di non corretta installazione degli stessi in tempo utile per lâ€™TMesibizione lâ€™TMartista ha diritto a non eseguire la performance, con diritto dellâ€™TMagenzia di trattenere acconti e importi giÃ versati, di pretendere il pagamento della penale di seguito concordata ed il rimborso delle spese sostenute.

ART. 8 INPS/GESTIONE exENPALS, LICENZE, VISA, PERMESSI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO

Il promotore si obbliga a proprie esclusiva cura e spesa:

- 1) a corrispondere le contribuzioni previdenziali a favore dellâ€™TMartista nella misura prevista per legge;
- 2) adempiere ogni onere SIAE relativo alla prestazione dellâ€™TMartista;
- 3) ad ottenere, almeno 4 settimane prima della data fissata per lâ€™TMevento, tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per dar corso allo spettacolo;
- 4) ad ottenere le VISA ed i permessi lavorativi, richiesti per legge, rispetto a tutti i soggetti coinvolti direttamente od indirettamente nellâ€™TMorganizzazione dello spettacolo;
- 5) ad ottenere tutte le autorizzazioni richieste per il regolare svolgimento dellâ€™TMevento.

Il promotore Ã lâ€™TMunico soggetto giuridicamente responsabile in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni sopra assunte.

Il promotore si obbliga a tenere indenne lâ€™TMartista ed a lâ€™TMagenzia da ogni onere che dovesse derivare in conseguenza della non veridicitÃ di quanto dichiarato in merito allâ€™TMadempimento di tali obbligazioni.

ART. 9 SICUREZZA

Il promotore si obbliga, a sue spese, a predisporre tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del locale e degli impianti nonche' lâ€™TMincolumita' dellâ€™TMartista e del suo staff, del tour manager, degli spettatori e, piu' in generale, il corretto svolgimento della performance.

Il promotore e' responsabile del collaudo e della conformita' delle strutture messe a disposizione per lo spettacolo (compresi palco e consolle).

Resta espressamente inteso che non possono essere ammesse persone nellâ€™TMarea del palco dâ€™TMesibizione, se non a ciÃ² espressamente autorizzate dallâ€™TMartista stesso.

Il promotore e' responsabile per ogni perdita e/o danneggiamento del materiale dellâ€™TMartista nonche' del materiale fornito dallâ€™TMartista stesso.

Il promotore e' tenuto ad indennizzare e risarcire lâ€™TMagenzia, lâ€™TMartista e il suo staff nonche' qualsiasi altro soggetto coinvolto nellâ€™TMorganizzazione dellâ€™TMevento per qualunque danno possa derivare ai medesimi in occasione dello spettacolo.

ART. 10 CAMERINI

Lâ€™TMorganizzatore mettera' a disposizione dellâ€™TMartista un locale adibito a camerino in prossimitÃ del palco di esibizione, dotato del necessario per permettergli di prepararsi allo spettacolo oltre ad un bagno con accesso privato.

ART. 11 HOTEL, TRASFERIMENTI, RIDER E CATERING

Il promotore si obbliga a rimborsare tutte le spese sostenute per il pernottamento in hotel, minimo 4 stelle, per lâ€™TMartista ed il suo staff.

Il promotore garantisce un servizio di catering per lâ€™TMartista e la propria troupe di tecnici prima, durante e dopo lo spettacolo.

Il promotore e' tenuto altresì a rimborsare tutte le spese sostenute dallâ€™TMartista e dal suo staff per i trasferimenti di qualunque tipo (anche aerei).

Per le caratteristiche dei servizi hotel, catering e trasporto si rinvia allâ€™TMallegato al presente contratto destinato a disciplinare tali servizi.

ART. 12 PROMOZIONE

Lâ€™TMartista espressamente autorizza lâ€™TMorganizzatore ad utilizzare il proprio nome o pseudonimo, immagine, effigie, logo e quantâ€™TMaltro serva a riconoscerlo, per la promozione dello spettacolo.

Da parte sua lâ€™TMorganizzatore si obbliga affinche' tali elementi di riconoscimento non siano utilizzati, neppure indirettamente, per forme e/o modi di pubblicitÃ audiovisiva, fotografica, cinematografica o di qualsiasi altro genere, non direttamente collegata allâ€™TMevento organizzato.

Lâ€™TMorganizzatore e' responsabile dellâ€™TMattivita' di promozione dellâ€™TMevento.

Lâ€™TMorganizzatore si obbliga ad eseguire, a sue spese, le attivita' di promozione dellâ€™TMevento preventivamente concordate per iscritto con lâ€™TMagenzia, nonche' si impegna a predisporre unâ€™TMadeguata pubblicitÃ allo spettacolo per il periodo di tempo di almeno 30 giorni precedenti la data di esecuzione dello spettacolo medesimo.

Qualsiasi materiale destinato alla promozione dellâ€™TMevento verra' fornito in via esclusiva dallâ€™TMagenzia.

Ogni tipo di intervista, registrazione e, piu' in generale, ogni attivita' diretta a promuovere lâ€™TMevento con qualsiasi mezzo dovrÃ

essere esplicitamente e preventivamente approvata per iscritto dall'agenzia.

In caso di inadempimento o inesatto adempimento di tali previsioni, l'artista ha diritto a non eseguire la performance, con diritto dell'agenzia di trattenere acconti e importi già versati, di pretendere il pagamento della penale di seguito concordata oltre al rimborso delle spese sostenute.

ART. 13 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIVIETO DI REGISTRAZIONI

Lo spettacolo non potrà essere filmato, registrato né riprodotto se non con il consenso espresso dell'artista che ne determinerà le modalità.

Fermo quanto stabilito, nessuno all'infuori dell'artista e del proprio staff può introdurre nel locale materiale professionale di audio ripresa.

Il promotore si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie al fine di impedire a soggetti non espressamente autorizzati la diffusione e registrazione, completa o parziale dello spettacolo, con qualunque mezzo professionale o semiprofessionale.

Al promotore è altresì vietata, salvo espressa autorizzazione, l'attività di vendita di qualsiasi tipo di merchandising che richiami marchi ufficiali dell'artista.

Tutti i diritti e proprietà intellettuali, incluso il copyright dello spettacolo, sono riconducibili esclusivamente ed integralmente all'artista.

ART. 14 ASSICURAZIONE

Il Promotore si obbliga, a propria esclusiva cura e spese, a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione polizza assicurativa con idoneo massimale a copertura a tutela dell'artista dagli eventi atmosferici, cause di forza maggiore, infortuni e calamità che possano verificarsi in occasione dello spettacolo.

In questo modo il promotore è reso edotto della necessità di valutare con quale compagnia assicurativa e per quale massimale contrarre una polizza assicurativa per gli specifici eventi indicati.

ART. 15 SPONSOR

Il promotore, previo consenso espresso scritto dell'agenzia, potrà avvalersi della presenza di sponsor per la copertura dei costi di organizzazione dello spettacolo.

In tal caso lo sponsor potrà esporre il proprio materiale, eventualmente nel luogo dello svolgimento dello spettacolo, riportando la seguente dicitura: "SPONSOR DELL'EVENTO".

ART. 16 CANCELLAZIONE DELLO SPETTACOLO DA PARTE DELL'ARTISTA

L'artista ha diritto a cancellare o ridurre la performance nelle seguenti ipotesi e senza aggravio alcuno:

- Motivi di salute;
- Gravi motivi personali;
- Irrrinunciabili occasioni professionali di maggior risalto nazionale od internazionale;

In presenza di una delle precedenti cause, l'artista e l'agenzia non sono tenuti ad alcun risarcimento del danno o indennizzo nei confronti del promotore.

Nelle presenti ipotesi le parti si impegnano unicamente a concordare una nuova data dell'evento entro 6 mesi dalla data inizialmente concordata con diritto dell'agenzia di trattenere acconti e importi già versati.

In caso di morte, malattia e/o infortunio dell'artista che impedisca l'esecuzione dello spettacolo il promotore è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese sostenute per l'esibizione.

ART. 17 CANCELLAZIONE DELLO SPETTACOLO PER CAUSA IMPUTABILE AL PROMOTORE

In tutti i casi in cui l'esecuzione dello spettacolo venga impedita o compromessa per causa imputabile al promotore, l'artista ha diritto a non eseguire la performance, con diritto dell'agenzia di trattenere acconti e importi già versati, ed il promotore è tenuto all'integrale pagamento di una penale di importo pari alla somma pattuita a titolo di compenso oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per l'evento.

Costituiscono causa di cancellazione dell'evento per causa imputabile al promotore:

- L'inadempimento, l'inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte in materia di compenso di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto;
- L'inadempimento, l'inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte a mezzo del presente accordo in tema di organizzazione, luogo e materiale dello spettacolo di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente contratto;
- L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento oneri ENPALS e SIAE nonché dell'obbligo di ottenere tutte le licenze ed autorizzazioni, VISA e permessi lavorativi per la regolare organizzazione ed il corretto svolgimento dello spettacolo di cui all'art. 8 del presente contratto;
- L'inadempimento o l'inesatto adempimento di quanto pattuito a mezzo del presente accordo in tema di sicurezza di cui all'art. 9 del presente contratto;
- L'inadempimento o l'inesatto adempimento di quanto pattuito a mezzo del presente accordo in tema di promozione e di tutela della proprietà intellettuale di cui agli artt. 12 e 13 del presente contratto;

- Lâ€™inadempimento o lâ€™inesatto adempimento di quanto pattuito a mezzo del presente accordo in tema di polizza assicurativa di cui allâ€™art. 14 del presente contratto;
 - Mancato rispetto di qualsiasi disposizione normativa in vigore nel luogo di svolgimento dello spettacolo. Qualora il rispetto della normativa vigente renda impossibile lâ€™adempimento di una delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto il promotore Ãˆ tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta allâ€™artista il quale avrÃ diritto di non eseguire la performance senza che nulla sia ad egli imputabile, con diritto a trattenere le somme fino a quel momento percepite;
 - Inadeguatezza degli impianti e/o della struttura destinata ad ospitare lâ€™evento;
 - Mancanza di condizioni tali da permettere lâ€™esibizione dellâ€™artista in conformita' alla tutela dellâ€™immagine e della reputazione dello stesso (es. presenza nel locale di un numero ridotto di spettatori, presenza di altri artisti destinati ad esibirsi nel medesimo evento senza che ciÃ² sia stato preventivamente concordato con lâ€™artista);
 - Fallimento o insolvenza del promotore.
- La sopra estesa elencazione deve intendersi fornita a mero titolo esemplificativo.

ART. 18 CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DELLO SPETTACOLO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui lo spettacolo non possa essere eseguito per cause di forza maggiore intervenute prima dellâ€™esibizione e comunicate a lâ€™agenzia prima che lâ€™artista abbia iniziato il proprio trasferimento verso il luogo di esibizione, comunque entro 48 ore precedenti lâ€™evento, il promotore sarÃ tenuto a corrispondere la meta' del compenso pattuito oltre al rimborso di tutte le spese giÃ sostenute dallâ€™artista, fermo il diritto dellâ€™agenzia di trattenere acconti e importi giÃ versati.

Qualora, al contrario, lo spettacolo non possa essere eseguito per cause di forza maggiore intervenute prima dellâ€™esibizione e non comunicate allâ€™agenzia prima che lâ€™artista abbia iniziato il proprio trasferimento verso il locale, il promotore sarÃ tenuto a corrispondere lâ€™intero compenso pattuito oltre al rimborso di tutte le spese giÃ sostenute dallâ€™artista, fermo il diritto dellâ€™agenzia di trattenere acconti e importi giÃ versati.

Si citano a mero titolo esemplificativo quali cause di forza maggiore, calamita', alluvioni, epidemie, mancanza di elettricitÃ , incendi, ordinanze di chiusura del locale non imputabili al promotore, ritardi o cancellazioni voli/treni/traghetti, tumulti, rivolte o scioperi, episodi di guerra o di terrorismo, condizioni meteorologiche avverse.

In ogni caso, le cause di forza maggiore che rendono impossibile il regolare svolgimento dellâ€™evento dovranno essere documentate tramite verbale di pubblica autoritÃ .

ART. 19 COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notificazioni afferenti al presente contratto dovranno effettuarsi esclusivamente ai seguenti recapiti:
Via Caduti del Lavoro, 13
25010 San Zeno Naviglio (Brescia)
sncvirgo@lamiapec.it

ART. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 le parti prendono atto che i rispettivi dati verranno utilizzati per l'esecuzione del presente accordo e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge.

I dati verranno gestiti secondo le modalitÃ strettamente strumentali al perseguimento delle finalitÃ indicate e potranno essere comunicati a terzi al solo fine di permettere l'esecuzione del presente accordo e per l'adempimento dei relativi obblighi di legge.

Le parti dichiarano di avere piena chiarezza sulle operazioni di cancellazione, trasformazione e del blocco dei dati trattati in violazione di legge nonchÃ© circa la possibilitÃ di chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione.

ART. 21 COMPETENZA GIUDIZIARIA

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono esclusivamente competente il foro di sdfd

ART. 22 LEGGE REGOLATRICE

La legge regolatrice di questo contratto Ã© quella italiana.

ART. 23 EFFICACIA PROPOSTA

La presente scrittura avrÃ valore di contratto vincolante ed avente forza di legge tra le parti ove sottoscritta e restituita entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI

Ogni modifica o variazione della presente dovrÃ essere oggetto di specifica approvazione per iscritto a cura delle parti.

Nell'ipotesi in cui una clausola od una parte della presente scrittura risulti nulla od annullabile, le parti convengono che tale nullità od annullabilità non si estenda alle altre parti e/o alle altre clausole del contratto indipendenti da quella viziata.

Tutti gli allegati che seguono costituiscono parte integrante della presente scrittura, pertanto, gli stessi potranno essere sottoscritti solo contestualmente alla firma della presente.

Ogni modifica o variazione degli allegati dovrà essere oggetto di specifica approvazione per iscritto a cura di tutte le parti.

La presente scrittura risolve e sostituisce ogni e qualsiasi altro precedente accordo, in qualunque forma concluso, tra le parti

Letto, approvato e sottoscritto
Brescia, li 23/06/2023

Timbro e firma Promoter/Organizzatore

Timbro e firma Produttore/Agente

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed ove occorrer possa, si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 22; 23.

Timbro e firma Promoter/Organizzatore

Timbro e firma Produttore/Agente